



**IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE  
A FORFAIT DELLE PERSONE  
FISICHE CHE TRASFERISCONO LA  
RESIDENZA  
IN ITALIA**

*Dott. Luca Valdameri*

## Aspetti generali

- ❖ Decorrenza **1° gennaio 2017**
- ❖ Regime **opzionale** accessibile solo alle **persone fisiche** (anche se cittadini italiani e se residenti in Paesi black-list)
- ❖ Imposta sostitutiva pari a **100k€** sui redditi di fonte estera
  - ❖ No credito per imposte estere
- ❖ No vincoli «remittance»
- ❖ No imposta di successione/donazione sui beni esteri (potenziale applicazione **legge italiana** successioni /donazioni)
- ❖ Durata fino a **15 anni** (revocabile)
- ❖ Nessuna tassazione dei flussi in ingresso (*remittance*)

## Esercizio dell'opzione

- ❖ L'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona:
  - ❑ con la presentazione della **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia; o, *alternativamente*,
  - ❑ con la presentazione della **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia
    - ❖ Es.: trasferimento residenza nel **2016**
    - ❖ In tal caso opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo di residenza in Italia

## 1) Trasferimento della **residenza fiscale** in Italia

- ❖ Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente
- ❖ Dimora abituale
- ❖ Sede degli affari ed interessi

**NB: PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA**

(cfr. Convenzione con Svizzera e Germania, ammissibile frazionamento)

## 2) Residenza fiscale al di fuori dell'Italia per almeno **9 dei 10 anni** precedenti al trasferimento

## Nozione di residenza

«Le persone fisiche che **trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2** [TUIR]» (art. 24-bis, c. 1, TUIR)

«[...] a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, **ai sensi dell'articolo 2, comma 2**, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione»

**Nozione di residenza**



**domestica vs. convenzionale (art. 4)**

## Nozione di residenza convenzionale

Residenza ai sensi delle convenzioni (art. 4):

*«l'espressione residente di uno Stato ... non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in quello Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato ... »*

- ❖ Casi di doppia residenza o di doppia «non-residenza»?

## Modalità di accesso al regime

❖ Ai fini dell'accesso al regime, il contribuente fornisce gli elementi necessari per il riscontro delle condizioni:

- presentando specifica **istanza di interpello** (facoltativo), ai sensi dell'art. 11, lett. b), L. n. 212 del 2000;

**oppure**

- direttamente nella dichiarazione dei redditi in cui si perfeziona l'esercizio dell'opzione («**Autovalutazione**»)

## Interpello facoltativo

- ❖ Oggetto:
  - ❖ Verifica sussistenza delle **condizioni** per accedere al regime
  
- ❖ Compilazione apposita **check list** predisposta dall'Agenzia delle Entrate e allegazione **documentazione** di supporto
  
- ❖ Procedura: 120 giorni (+ 60)



## Interpello facoltativo

- ❖ L'istanza può essere presentata **anche prima** dell'acquisizione della residenza fiscale in Italia
- ❖ Accesso all'interpello garantito anche a cittadini italiani a cui si applica la presunzione di residenza nel territorio dello Stato (**art. 2, comma 2-bis**, TUIR), es. **Svizzera**
- ❖ L'opzione può essere esercitata anche prima della risposta dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello

## «Interpello» nell' «Interpello»

- ❖ L'interpello (ex art. 11, comma 1 lett. a) L. 212/2000) risulta comunque opportuno ove debbano essere verificate le seguenti situazioni:
  - ❖ Interposizione
  - ❖ Attrazione residenza in Italia di società «amministrate» dal contribuente optante

- ❖ La *check list* è suddivisa in quattro sezioni
  - ❖ Sezione 1: **dati anagrafici**
  - ❖ Sezione 2: dati generali relativi alla **cittadinanza** ed alla **residenza** (attuale e pregressa)
  - ❖ Sezione 3: dimostrazione dell'**assenza della residenza fiscale** in Italia in almeno **9 dei precedenti 10** periodi di imposta
  - ❖ Sezione 4: Estensione dell'opzione ai **familiari**
  
- ❖ La mancata o incompleta compilazione della *check list* (o allegazione dei documenti di supporto alla stessa) costituisce causa di **inammissibilità** dell'istanza di interpello

### ❖ Finalità:

- ❖ Ausilio nella verifica della residenza fiscale al di fuori dell'Italia in almeno 9 dei 10 anni precedenti
  - ❖ Il contribuente fornisce informazioni in merito ai collegamenti con l'Italia (legami familiari ed affettivi, interessi economici), nonché ai propri redditi di fonte (**esclusivamente**) italiana
- ❖ Individuazione dell'onere probatorio che grava sul contribuente, graduato in ragione del diverso livello di collegamento con l'Italia
- ❖ Qualora il contribuente non presenti l'istanza di interpello, gli elementi della *check list* devono essere comunque indicati nella dichiarazione dei redditi («**autovalutazione**»)

## ❖ Indicazione giurisdizione/i di **ultima residenza fiscale**

- ❖ Se il contribuente, nel periodo di imposta precedente a quello di trasferimento in Italia, non è stato residente in nessuno Stato, occorre indicare la/le giurisdizione/i di ultima residenza fiscale

## ❖ Trasmissione di tali informazioni alle competenti autorità fiscali straniere (**no info patrimoniali**)

### ❖ Obiettivi:

- ❖ Informare gli Stati di ultima residenza (*e.g.* persone fisiche che continuino a mantenere stretti legami con il Paese di provenienza)
- ❖ Evitare aggiramento dello scambio automatico di informazioni (CRS)

- ❖ 100.000€ annui a prescindere dall'ammontare dei redditi di fonte estera
  - ❖ Ad eccezione delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 anni di validità dell'opzione (segue slide successiva)
- ❖ Possibilità di escludere dall'imposta sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati (simile a «globale modificata»)
  - ❖ *Cherry picking*
  - ❖ Credito per imposte estere

## Partecipazioni qualificate

- ❖ Disapplicazione della flat tax alle cessioni realizzate nel primo quinquennio di residenza
- ❖ Possibilità presentazione interpello ad hoc (art. 11, co 2, L. 212/2000 per disapplicazione?)
- ❖ Segnalazione RW delle partecipazioni qualificate (circolare non 24-bis), quale valore indicare?
- ❖ IVAFE ?

## Ulteriori vantaggi fiscali

- ❖ No **obblighi di monitoraggio** (RW) sui beni esteri (eccetto partecipazioni qualificate primi 5 anni ?)
- ❖ No **IVIE-IVAFE**
- ❖ No imposta di **successione/donazione** su beni e diritti non esistenti nel territorio dello Stato al momento della donazione o dell'apertura della successione
- ❖ Necessità di chiarimenti su trattamento conti italiani (come non residenti?), per disparità trattamento rispetto a conti esteri



## Durata, revoca e decadenza

- ❖ Il regime ha durata massima di **15 anni**
- ❖ L'opzione può essere revocata
- ❖ Decadenza in caso di:
  - Omesso versamento (anche parziale) dell'imposta sostitutiva
  - Trasferimento della residenza in altro Stato
- ❖ La revoca e la decadenza precludono esercizio nuova opzione
  - ❖ Salvi gli effetti nel frattempo prodotti

## Familiari ed imposta sostitutiva

- ❖ L'opzione può essere estesa anche a **familiari**
  - ❖ Imposta sostitutiva pari a **25k€** cadauno
  - ❖ I **familiari** possono trasferirsi **anche in periodi di imposta successivi** rispetto a quello in cui il contribuente principale ha esercitato l'opzione
  - ❖ La revoca o la decadenza dal regime del contribuente principale si estendono anche a familiari
- ❖ Familiari possono esercitare anche un'autonoma opzione
  - ❖ Anche a seguito revoca/decadenza obbligato principale. Max 15 anni complessivi

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE

---

Dott. Luca Valdameri  
Tel. 02 66995290  
eMail: [luca.valdameri@studiopirola.com](mailto:luca.valdameri@studiopirola.com)

Dott. ssa Emanuela Viotto  
Tel. 0266995298  
eMail: [emanuela.viotto@studiopirola.com](mailto:emanuela.viotto@studiopirola.com)

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati  
Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

[www.pirolapennutozei.it](http://www.pirolapennutozei.it)

